



Spett.le Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

c.a.: Presidente dott. Fulvio Giardina

Oggetto: richiesta intervento circa art. 5 del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 66

Egregio Presidente,

con la presente vorrei richiamare la sua attenzione circa il recente **D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66** "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e, in particolare, sull'art. 5, **III comma** il quale statuisce che **"Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, composta da:**

a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;

b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;

c) un terapeuta della riabilitazione;

d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto."

Pertanto, la norma citata prevede che l'unità di valutazione multidisciplinare, chiamata ad elaborare il profilo di funzionamento di cui all'art. 12, V comma della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è composta **in conformità** a quanto disposto dal **D.P.R. 24 febbraio 1994** ("Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap") e in particolare dall'art. 3, II comma della D.P.R., "dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima. La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali".

Dunque, il predetto profilo di funzionamento dell'alunno è redatto da un'unità di valutazione composta da diversi professionisti tra i quali non è ricompresa la figura dello psicologo.

Tale scelta legislativa ci appare **irragionevole, contraddittoria e lesiva degli interessi e delle competenze esclusive attribuite agli psicologi** ai sensi dell'art. 1 della l. 18 febbraio 1989, n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo".

~ pag. 1 di 3 ~

Invero, come risulta dalle disposizioni normative già citate, il profilo di funzionamento “ricomprende la **diagnosi funzionale e il profilo dinamico – funzionale**” dell’alunno.

È lo stesso D.P.R. 24 febbraio 1994 che definisce chiaramente all’art. 3, I comma, la **diagnosi funzionale** come “**la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno in situazione di handicap**” e al II comma specifica che “**La diagnosi funzionale deriva dall’acquisizione di elementi clinici e psico-sociali**”. Successivamente, l’art. 3, III comma lett. a) individua come **accertamenti necessari per compiere la diagnosi funzionali** “**a) l’anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto, con particolare riferimento alla nascita (in ospedale, a casa, ecc.), nonché alle fasi dello sviluppo neuro-psicologico**”. E vi è di più in quanto l’art. 3, IV comma, specifica che la diagnosi di funzionamento è “**finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap**” e pertanto “**deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:**

a) cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze;

b) affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri;

c) linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi alternativi;

d) sensoriale, esaminato nella componente: tipo e grado di deficit con particolare riferimento alla vista, all’udito e al tatto;

e) motorio-prassico, esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità fine;

f) neuropsicologico, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio temporale;

g) autonomia personale e sociale”.

Dunque, proprio in forza del D.P.R. citato appare evidente come la **diagnosi funzionale riguardi attività tipiche ed esclusive dello Psicologo** così come enucleate dall’art. 1 della l. 18 febbraio 1989, n. 56 “Ordinamento della professione di Psicologo”.

Si osserva, inoltre, che l’art. 19, II comma del D.lgs. 66/2017, così come modificato dall’art. 1, comma 1138 lett. b) n. 2 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ha stabilito che le **disposizioni inerenti l’unità di valutazione multidisciplinare di cui all’art. 5 del D.lgs. 66/2017 decorrono dal 1 settembre 2019 e da tale data deve ritenersi abrogato il D.P.R. 24 febbraio 1994.**



Nonostante, la previsione della suddetta abrogazione del D.P.R. del 24 febbraio 1994, il Profilo di funzionamento ricomprende tuttora la diagnosi funzionale, il cui contenuto rimane immutato, pertanto, a nostro avviso, essa rientra a pieno titolo nelle competenze esclusive dello psicologo.

Inoltre, si osserva che non ci risulta che siano ancora state emanate le Linee Guida previste dall'art. 5, VI comma del d.lgs. 66/2017 le quali devono contenere, tra l'altro, *“i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS”*. La classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) definisce le componenti della salute e alcune componenti ad essa correlate (come l'istruzione) prevedendo espressamente che nella componente salute siano ricomprese anche le funzioni corporee che *“sono le funzioni fisiologiche dei sistemi corporei (incluse le funzioni psicologiche)”*.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, appurato che le disposizioni normative citate producono effetto su tutto il territorio nazionale, **si chiede a codesto Consiglio Nazionale di intervenire al fine di tutelare la nostra categoria professionale.**

In attesa di riscontro, invio un cordiale saluto.

Il Presidente

dott. Nicola Piccinini